



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"D.M. TUROLLO" - ZOGNO (BG)**

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO**

(modificato nella seduta del 9 novembre 2017 delibera Nr 79)

**Premessa**

Tutti i Regolamenti specifici sono parte integrante e costitutiva del Regolamento di Istituto.

**Art. 1 - Normativa**

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 " Regolamento recante lo Statuto delle **studentesse e degli studenti della scuola secondaria**" ;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998" ;
- Nota Prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto D.P.R. n. 235/2007 e D.P.R. n. 249/1998;
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169 che all'art. 1 istituisce nella scuola l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", e all'art. 2 introduce la "valutazione del comportamento" degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
- C.M. 11 dicembre 2008 avente per oggetto "Prime istruzioni sui processi di attuazione del D.L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169" ;
- D.M. 16 gennaio 2009, n. 5 avente per oggetto "Finalità e criteri di valutazione del comportamento";
- C.M. 23 gennaio 2009, n. 10 avente per oggetto "Valutazione degli apprendimenti e del comportamento" ;
- Regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione, sottoposto alla valutazione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, gennaio 2009;
- DL 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "Tutela della salute nelle scuole.
- DM n.30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrorazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"
- D.M.n.104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche
- Circ. n°362 del 25/8/1998 "Uso del telefono cellulare nelle scuole"
- L.29/5/2017, n.71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" In termini generali la funzione del Consiglio di Istituto è di definire gli indirizzi amministrativi, organizzativi e strategici generali della scuola, deliberando la carta dei servizi, i regolamenti, il Piano dell'offerta formativa, il programma annuale, il conto consuntivo, la gestione del patrimonio e delle risorse.
- 

**Art. 2 - Ambito di intervento**

"Lo Statuto delle studentesse e degli studenti" definisce ampiamente gli ambiti della cittadinanza studentesca e soprattutto dà legittimità alla loro rappresentanza e partecipazione.

Il presente Regolamento concerne le relazioni e il comportamento tra studenti e tra gli studenti e le altre componenti scolastiche fondati sulle comuni regole di convivenza sociale. La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità

I principi di riferimento sono :

- **certezza delle regole,**
- **riconoscimento di diritti,**
- **rispetto dei doveri e assunzione di responsabilità**

dentro un sistema di istruzione che si propone di favorire l'educazione alla democrazia e alla cittadinanza.

### **Art. 3 - Finalità**

Vanno salvaguardati: un corretto rapporto relazionale tra studenti e docenti nel rispetto dei reciproci ruoli e atteggiamenti di cooperazione e aiuto- sostegno per la realizzazione delle finalità educative dichiarate nel Progetto Educativo d'Istituto (PEI). Ogni attività educativo – didattica tende a far maturare comportamenti positivi che si traducono in atteggiamenti quotidiani utili ed efficaci per la maturazione personale.

In questa ottica si inserisce l'importanza della sottoscrizione, tra le varie componenti della comunità scolastica, del **Patto Educativo di Corresponsabilità**, il quale prevede che, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, siano assunti reciproci impegni da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti; il Patto è **finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri** del rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Tale patto è finalizzato inoltre alla costruzione di un percorso condiviso e di comune responsabilità tra scuola e famiglia affinché i comportamenti degli studenti possano essere guidati in modo omogeneo e coerente.

Il tema educativo pone come base il dialogo continuo tra scuola e famiglia, senza peraltro trascurare la responsabilità personale ed (eventualmente) anche economica della stessa per eventuali atteggiamenti illeciti da parte dello/la studente/studentessa.

La validità del Patto è strettamente collegata alla consapevolezza degli/delle studenti/studentesse dei propri diritti e doveri all'interno della comunità scolastica, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile.

### **Art. 4 - Principi generali**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Essi sono regolati in riferimento allo Statuto degli Studenti.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (attività di volontariato, attività di ricerca, pulizia locali della scuola, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; produzione di elaborati in composizioni scritte o artistiche e lavori con supporto tecnologico).

### **Art. 5 - Doveri e divieti**

- a. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- b. gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi
- c. nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi elencati nell'articolo 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
- d. gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento
- e. gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno
- f. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola
- g. il personale docente e ausiliario è tenuto a vigilare sul rispetto degli arredi e delle attrezzature didattiche, segnalando tempestivamente al Dirigente scolastico (o collaboratori) o al personale ausiliario il nome dell'alunno che abbia danneggiato in qualsiasi modo il materiale scolastico perché siano adottate le relative sanzioni
- h. Il divieto di fumare sigarette o sigarette elettroniche deve essere rispettato rigorosamente in tutti gli ambienti interni e nelle pertinenze della Scuola. Il personale docente e ausiliario dovrà attivarsi per richiamare gli alunni che non rispettino tale divieto. La Dirigenza individua i preposti alla redazione del verbale di contravvenzione come previsto dalla legge 584/75 e della Direttiva P.C. 14/12/1995 e secondo le disposizioni della Legge 128 del 2013 all'art. 4 (*vedi modulistica allegata*)  
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- i. Il modo di vestire e di comportarsi in Istituto sarà improntato alla sobrietà, al buon gusto e al rispetto delle convenzioni sociali e della sensibilità altrui
- j. non è consentito né al personale, né agli alunni l'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici che ostacolano il regolare svolgimento delle lezioni. Per evitare abusi è necessario che qualunque dispositivo sia spento e riposto nella cartella, se disponibile nell'armadietto. Nel caso si riscontri l'inosservanza di tale norma il docente ritirerà il dispositivo - dopo aver fatto estrarre la sim dallo studente - facendolo depositare negli

uffici; sarà cura del docente avvisare del fatto la famiglia che provvederà al ritiro del dispositivo. Riprese effettuate dall'alunno attraverso dispositivi quali cellulari, smartphone o tablet, non espressamente autorizzate, costituiscono motivo di sanzione disciplinare da parte del Consiglio di Classe. Tutto il personale docente e non docente (compresi i tecnici e il personale amministrativo) è tenuto a segnalare al Dirigente scolastico e ai suoi collaboratori le eventuali infrazioni. La possibilità di comunicazione reciproca tra gli alunni e le famiglie è assicurata nell'intervallo, oppure dagli uffici della scuola

- k. manifesti, avvisi, documenti di interesse culturale, possono essere esposti nella scuola, previa autorizzazione della dirigenza. L'esposizione di materiale didattico nelle classi avviene sotto la responsabilità degli insegnanti
- l. è fatto divieto di pubblicare nei social network in qualunque forma, immagini, commenti offensivi e documenti scritti che riguardino la scuola e tutte le persone che in essa operano

## Art.6 - Tabella sinottica delle mancanze disciplinari, relative sanzioni, procedimento e organi competenti

Comportamenti sanzionabili	Mancanze	Sanzioni	Procedimento	Organo competente
<p><b>Comportamenti scorretti e frequenza irregolare</b></p> <p>Comportamenti individuali che compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal Piano di Studio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>elevato numero di assenze;</li> <li>assenze ingiustificate</li> <li>ritardi inizio lezioni e durante le lezioni;</li> </ul>	<p>Richiamo verbale da parte del coordinatore di classe.</p>	<p>(1)</p>	<p><b>Coordinatore di Classe</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>uso del cellulare durante l'orario scolastico;</li> </ul>	<p>Il docente di classe ritirerà il dispositivo facendolo depositare negli uffici; la vicepresidenza avviserà la famiglia che provvederà al ritiro del dispositivo. Nel caso di classi e/o indirizzi per i quali è previsto il deposito e la custodia del cellulare da parte della scuola durante l'orario scolastico, verrà adottato dal Dirigente Scolastico un provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni di due o più giorni in relazione alla gravità o all'uso reiterato del cellulare.</p>	<p>(2)</p>	

<p><b>Mancato rispetto degli altri</b></p> <p>Comportamenti individuali lesivi della morale, che non garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni e/o non favoriscano le relazioni sociali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>termini volgari;</li> <li>interruzioni continue e inopportune delle lezioni;</li> <li>non rispetto del materiale altrui;</li> <li>atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare i compagni;</li> </ul>	<p>Nota disciplinare sul registro di classe e libretto personale dello studente e notifica al Dirigente Scolastico</p>	<p><b>(2)</b></p>	<p><b>Docenti</b></p> <p><b>Dirigente Scolastico</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>furto / scherzi reiterati e pericolosi</li> <li>ricorso alla violenza;</li> <li>atti volontari che mettono in pericolo l'altrui incolumità;</li> <li>utilizzo di termini o atti intesi ad offendere o ledere l'integrità fisica o la dignità morale delle persone (ivi compresi atti di bullismo e cyber bullismo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sospensione dalle lezioni di 15 giorni; esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e/o uscite didattiche;</li> <li>diminuzione del voto di comportamento.</li> <li>Nel caso di cyberbullismo viene applicata la "procedura di ammonimento" prevista dalla Legge 71/2017.</li> </ul> <p>Resta ferma la possibilità del Consiglio di Classe di modificare la sanzione come indicato in nota <b>(4)</b></p>	<p><b>(3)</b></p> <p><b>(4)</b></p>	<p><b>Consiglio di classe</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione scolastica, degli operatori scolastici, degli studenti.</li> </ul>	<p>Sospensione dalle lezioni di 7 o più giorni a seconda della gravità, fino ad un massimo di 15 giorni; eventuali esclusione dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e/o uscite didattiche; diminuzione del voto di comportamento.</p>	<p><b>(3)</b></p> <p><b>(4)</b></p>	<p><b>Consiglio di classe</b></p>

<p><b>Casi di recidiva e atti di violenza grave</b> tali da ingenerare elevato allarme sociale per</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricorso alla violenza/atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui</li> <li>2. Utilizzo di termini o atti intesi ad offendere o ledere l'integrità fisica o la dignità morale delle persone (ivi compresi atti di bullismo e cyber bullismo)</li> <li>3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti degli altri</li> <li>4. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati</li> <li>5. Introduzione a scuola di alcolici e/o droghe</li> </ol>	<p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato)</p>	<p><b>(3)</b></p>	<p><b>Consiglio di classe</b></p> <p><b>Consiglio di Istituto</b></p>
--	---	--	-------------------	---

<p><b>Mancato rispetto delle norme di sicurezza che tutelano la salute</b></p> <p>(comportamenti individuali che mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• violazioni colpose dei Regolamenti dei laboratori o spazi attrezzati;</li> <li>• lanci di oggetti;</li> </ul>	Nota disciplinare sul registro di classe e libretto personale dello studente e notifica al Dirigente Scolastico.	<b>(2)</b>	<p><b>Docenti</b></p> <p><b>Dirigente Scolastico</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato rispetto del divieto di fumo in tutti i locali/spazi dell'istituto;</li> </ul>	come sopra cui si aggiunge sanzione pecuniaria	<b>(2)</b> e segnalazione al preposto per verbalizzare l'accertamento	<p><b>Consiglio di classe</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uscite dalla scuola non autorizzate;</li> <li>• violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e strutturati per attività didattiche</li> <li>• introduzione a scuola di alcolici e/o sostanze stupefacenti;</li> </ul>	Sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni motivata dalla gravità delle azioni commesse, tenuto conto anche di eventuali reiterazioni di comportamenti scorretti già sanzionati in precedenza	<b>(3)</b>	
<p><b>Mancato rispetto di arredi - strutture - attrezzature</b></p> <p>(comportamenti individuali che danneggino le strutture e le attrezzature didattiche)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancanza di rispetto della pulizia di ogni locale ad uso scolastico</li> <li>• danneggiamenti involontari delle attrezzature dei laboratori</li> <li>• qualsiasi danno involontario a strutture didattiche</li> </ul>	Nota disciplinare sul registro di classe e libretto personale dello studente e notifica al Dirigente Scolastico	<b>(2)</b>	<p><b>Docenti</b></p> <p><b>Dirigente Scolastico</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• danneggiamento doloso di strutture e attrezzature (vetri, porte, pareti, pannelli, attrezzi in palestra, materiale didattico, materiali dei laboratori);</li> <li>• aule e locali lasciati per disordine eccessivo e sporcizia in condizioni da pregiudicarne l'utilizzo nelle attività</li> </ul>	<p>Allontanamento dalla scuola per un periodo da uno a 15 giorni.</p> <p>Risarcimento del danno anche in caso di comportamento involontario</p>	<b>(3)</b>	<p><b>Consiglio di classe</b></p> <p><b>(solo in caso di sanzione pecuniaria anche Consiglio d'Istituto)</b></p>



	successive; • infrazioni ripetute dopo sanzioni già applicate;			
--	---	--	--	--

**(1)** Accertamento dell'infrazione da parte del docente o del Dirigente Scolastico. Compete al coordinatore di classe controllare e registrare sul registro personale le infrazioni per relazionare in CdC.. Nel caso vengano raggiunti 5 ritardi, lo studente deve essere mandato in vicepresidenza per gli accertamenti ed eventuali provvedimenti

**(2)** Accertamento dell'infrazione da parte del docente o del Dirigente Scolastico. Compete al docente controllare e riportare ~~sul libretto personale~~ e sul registro di classe le infrazioni quindi relazionare al Dirigente Scolastico. Lo studente può esporre la propria versione dei fatti.

**(3)** Accertamento dell'infrazione da parte del docente o del Dirigente Scolastico. Compete al docente controllare e registrare sul registro di classe e sul libretto personale le infrazioni quindi relazionare al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria, che prevede :

A) Convocazione delle parti interessate e ascolto delle rispettive posizioni per garantire il diritto personale di esporre le proprie ragioni; eventuale tentativo di chiarire ogni possibile malinteso al fine di arrivare ad una conciliazione che porti all'archiviazione del provvedimento disciplinare senza irrogazione della sanzione

B) Nel caso in cui il tentativo fallisca, oppure la gravità della mancanza sia tale da non poter attuare alcuna conciliazione, viene convocato l'organo collegiale competente deputato ad irrogare la sanzione anche in seduta straordinaria e in via d'urgenza. Il Consiglio di Classe, composto dal Dirigente Scolastico e dai docenti, con due rappresentanti eletti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi; in questo caso, verrà effettuata la sostituzione con il primo genitore/ studente disponibile seguendo l'elenco del Registro di Classe) decide se esistono gli estremi per la sanzione che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica

C) Comunicazione per iscritto del provvedimento adottato allo studente e ai genitori

**(4)** In alternativa il Consiglio di classe può commutare la sospensione in:

a) Periodo temporale, all'interno dell'orario scolastico, da utilizzare in lavoro utile per l'Istituto regolato da un progetto indicante le ore da svolgere e i compiti assegnati con l'assistenza di un docente o del personale tecnico incaricato

b) Periodo temporale, al di fuori dell'orario scolastico, messo a disposizione dallo studente per finalità educative (aiuto ai compagni in difficoltà, lavoro didattico aggiuntivo...) o sociali (progetto convenzionato con la Casa di riposo di Zogno).

Negli eventuali periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica; è compito del Coordinatore di Classe provvederà a mantenere la relazione scuola/studente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

E' in ogni caso vietato espellere l'alunno dall'aula contravvenendo alle norme sulla vigilanza.

***PER CASI PIÙ GRAVI si rimanda alla Nota ministeriale, Prot n. 3602/PO del 31 luglio 2008, avente per oggetto "D.P.R. n. 235/2007 – Regolamento recante modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" di cui si riporta il seguente stralcio:***

....

**c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** (Art.4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc. anche attraverso la rete), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** ( Art. 4 - comma 9bis)

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle

norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

e) **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse *condizioni ivi indicate*, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

### **Art. 7 - Impugnazioni e Organo di garanzia**

E' costituito all'interno dell'Istituto scolastico un Organo di garanzia col compito di decidere in merito ai ricorsi e sui conflitti che sorgono sull'applicazione dello Statuto degli studenti e del Regolamento d'Istituto.

L'organo di garanzia ha ampia facoltà di approfondimento del caso che deve affrontare.

Lo studente e, qualora ne facciano richiesta, i suoi genitori hanno diritto di essere ascoltati dall'organo di garanzia.

L'organo di garanzia è formato da:

- a. il D.S. che lo presiede;
- b. un docente designato dal Consiglio di istituto;
- c. un genitore, designato dal Consiglio di Istituto
- d. uno studente, designato dal Consiglio di Istituto

Quando l'organo di garanzia deve giudicare su una questione che coinvolge un suo componente, lo stesso viene sostituito dal secondo nella lista degli eletti o dei designati.

L'Organo di garanzia viene rinnovato di norma insieme al Consiglio di Istituto.

Verrà tempestivamente surrogato il componente che si dimetta o cessi di svolgere la propria funzione all'interno dell'Istituto.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide entro 10 giorni.

Lo stesso organo di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva entro 30 giorni sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto degli studenti, previo parere vincolante di uno specifico organo di garanzia regionale.

Tutti i comportamenti che rientrano nella competenza del codice di diritto civile e del codice di diritto penale, oltre che sanzionabili con le norme previste dal Regolamento disciplinare, saranno oggetto di denuncia e trattati secondo i codici di procedura civile e penale dalle autorità competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Claudio Ghilardi)

- ❖ **ALLEGATO A: SANZIONI CONTRO IL FUMO**
- ❖ **ALLEGATO B: VERBALE DI ACCERTAMENTO**
- ❖ **ALLEGATO C: TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE.... VEDI MATERIALE**
- ❖ **ALLEGATO D: NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE**
- ❖ **ALLEGATO E: ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO**